

Separazioni e divorzi

Nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio. Legge 10 novembre 2014, n. 162 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84)

Separazioni e divorzi davanti all'avvocato

L'11 novembre è entrata in vigore la Legge n. 162/2014 che prevede all'art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le **soluzioni consensuali** di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).

Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura **deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato** per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l'accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che esprime un **nullaosta**; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del PM si può aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale. L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L'avvocato, una volta formalizzato l'accordo delle parti e ricevuto il nullaosta o autorizzazione da parte del P.M., dovrà trasmetterlo tassativamente **entro 10 giorni** al comune di **Iscrizione** dell'atto di matrimonio oppure di **Trascrizione** dell'atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi oppure di **Trascrizione** del matrimonio celebrato **all'estero**, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.

Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile

L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, **a decorrere dall'11/12/2014**, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando **non vi siano figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti**,

e a condizione che l'accordo **non contenga patti di trasferimento patrimoniale**. Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni. Competente a ricevere l'accordo può essere **alternativamente** il Comune di:

- iscrizione dell'atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
- trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero
- residenza di uno dei coniugi

Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).

A DECORRERE DAL 9/12/2014, sarà possibile fissare un appuntamento ai seguenti numeri telefonici: 075 5188240 - 0755188242 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00) PRESSO L'UFFICIO DI STATO CIVILE PER STIPULARE, A PARTIRE DALL' 11/12/2014 LA CONCLUSIONE DELL'ACCORDO DI SEPARAZIONE, DI DIVORZIO O DI MODIFICA DELLE PRECEDENTI CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO NEI SEGUENTI CASI PREVISTI DALLA LEGGE 162/2014 (non vi siano figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale).

All'atto della conclusione dell'accordo dovrà essere corrisposto il **diritto fisso pari a € 16,00**, con pagamento tramite **bollettino di c/c postale n. 12923066 intestato a: COMUNE DI CORCIANO – Servizio di Tesoreria.**